Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 **Roma - Venerdì, 8 ottobre** **Numero 238**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1346 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 23,929,221 e le diminuzioni di L. 9,505,150 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 4.	Ministero - Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, oggetti di cancelleria, telefoni, ecc.)	34,000 —
Cap. n. 13.	Indennità di traslocamento agli impiegati	40,000 —
Cap. n. 14.	Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, escluso quello addetto ai Gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato	120,000 —
Cap. n. 17.	Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale ed agenti per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell'interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica, degli Archivi di Stato, della *Gazzetta ufficiale*, della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per servizi nell'interesse della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori	60,000 —
Cap. n. 22.	Consigli e Commissioni - Spese relative	20,000 —
Cap. n. 25.	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria)	20,000 —
Cap. n. 28.	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato	15,000 —

Capitolo	Somma
Cap. n. 29. Fitto di locali per gli Archivi di Stato. (Spese fisse).	4,000 —
Cap. n. 35. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. Spese eventuali di ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	102,000 —
Cap. n. 38. *Gazzetta ufficiale* del Regno e Foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione . . .	51,500 —
Cap. n. 39. *Gazzetta ufficiale* del Regno e Foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere, casella postale, abbonamento *Agenzia Stefani* e giornali esteri	300 —
Cap. n. 40. Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunzi nelle Provincie, ecc. .	8,000 —
Cap. n. 41. Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza.	100,000 —
Cap. n. 42. Spese di spedalità	100,000 —
Cap. n. 46. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio	1,000 —
Cap. n. 47. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari celtici. Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed Istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali	1,200,000 —
Cap. n. 53. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzione al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi	49,000 —
Cap. n. 55. Stabilimento termale di Acqui per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramento.	10,000 —
Cap. n. 57. Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio estraneo all'Amministrazione della sanità pubblica per i servizi delle stazioni sanitarie e degli uffici sanitari di porto . .	10,000 —
Cap. n. 58. Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno - Spese d'ufficio per i veterinari di confine e di porto	2,000 —
Cap. n. 61. Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra (Art. 17, legge 21 luglio 1902, n. 427), studi sulla etiologia della pellagra. Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra.	9,850 —
Cap. n. 68. Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza. Indennità di arruolamento e premi di rafferma.	13,000,000 —
Cap. n. 69. Indennità per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli agenti investigativi per servizi fuori di residenza; indennità ad ufficiali ed agenti del corpo della R. guardia e spese di trasporto su ferrovie e piroscafi per servizi fuori di residenza; indennità ad agenti della R. guardia e trasporti in ferrovia e piroscafi per trasferimenti.	640,000 —
Cap. n. 85. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai RR. carabinieri	6,000,000 —
Cap. n. 88. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche. Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785)	10,000 —
Cap. n. 89. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza.	100,000 —
Cap. n. 97. Indennità e retribuzioni per servizi prestati anche da persone estranee all'Amministrazione nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	45,000 —
Cap. n. 98. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale. Acquisto di opere	4,700 —
Cap. n. 99. Spese pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei Regi riformatorî ed in quelli privati e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali. Combustibili e stoviglie	85,000 —
Cap. n. 100. Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, strumenti chirurgici antropometrici, ecc., per gli stabilimenti carcerari sia in appalto che in economia, provvista di libri per la biblioteca delle Direzioni e di libri e di altri oggetti relativi alla istruzione dei detenuti adulti e minorenni; rimborso alle imprese per effetti carcerari riconsegnati a fine di appalto; provvista di vestiario pei liberandi.	250,000 —
Cap. n. 101. Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta	600,000 —
Cap. n. 103. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzioni macchine, attrezzi e utensili	115,000 —
Cap. n. 104. Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (Articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31).	550,000 —
Cap. n. 109. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori, lavori di riparazione e di adattamento; impianto di trombe e condotti d'acqua - Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte relative ai fabbricati	150,000 —
Cap. n. 126. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'inte-	

resso del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria).	10,000 —
Cap. n. 131-VI (Modificata la denominazione). Vitto agli allievi della R. guardia per la pubblica sicurezza	—
Cap. n. 131-VII (Di nuova istituzione). Concorso a favore del Comitato promotore del V Congresso nazionale per la moralità pubblica .	10,000 —
Cap. n. 138-IV (Di nuova istituzione). Saldo di spese residue riguardanti l' « Amministrazione provinciale » dell'esercizio 1918-919 e retro	2,295 —
Cap. n. 138-V (Di nuova istituzione). Saldo di spese residue riguardanti la « Beneficenza pubblica » dell'esercizio 1918-919 e retro . .	3,456 —
Cap. n. 138-VI. (Di nuova istituzione). Saldo di spese residue riguardanti la « Sanità pubblica » dell'esercizio 1918-919 e retro	22,000 —
Cap. n. 138-VII. (Di nuova istituzione). Saldo di spese residue riguardanti la « Sicurezza pubblica » dell'esercizio 1918-919 e retro	15,140 —
Cap. n. 138-VII. (Di nuova istituzione). Saldo di spese residue riguardanti l' « Amministrazione delle carceri e dei riformatori » dell'esercizio 1918-919 e retro	268,780 —
Cap. n. 142. Arredamento dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno, ecc. . . .	91,200 —
Totale delle nuove e maggiori assegnazioni . .	23,929,221 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 15. Telegrammi da spedirsi all'estero ed all'interno - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'*Agenzia Stefani* (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
Cap. n. 26. Contributo per i medici visitatori delle case di meretricio e per i medici in servizio della pubblica sicurezza e dell'Amministrazione carceraria da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (Leggi 14 luglio 1898, numero 335, e 2 dicembre 1909, n. 744) . . .	700 —
Cap. n. 44. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali, ispezioni ordinarie e straordinarie	2,500 —
Cap. n. 48. Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	9,850 —
Cap. n. 49-*bis*. Contributi pel funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei Consorzi di cui all'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, o di altri Enti (Legge 24 luglio 1919, n. 1382, art. 5, comma 2°) .	49,000 —
Cap. n. 51. Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno (Legge 16 luglio 1916, n. 947)	15,500 —
Cap. n. 60. Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	1,400 —
Cap. n. 67. Stipendi e paghe al personale del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza - Indennità d'alloggio, di servizio nella capitale, di cavallo e di stallière - Assegni di corpo e di corpo e carica - Indennità di grado per la truppa ed aumenti quadriennali - Indennità di carica ai comandanti di stazione - Aumenti triennali di rafferma - Assegno al maestro direttore di banda - Provvista di medaglia al merito di servizio e compenso ai trombettieri (Spese fisse).	8,000,000 —
Cap. n. 71. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località disagiate, di confine, isolate e malsane . .	40,000 —
Cap. n. 86. Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella Campagna romana	2,000 —
Cap. n. 92. Personale degli agenti di custodia - Paghe ed assegni, soprassoldi quinquennali e per distintivi di merito, indennità di grado, di disagiata residenza e di alloggio (Spese fisse)	150,000 —
Cap. n. 124-V. Retribuzione al personale assunto presso l'Amministrazione dell'interno durante lo stato di guerra, in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi . . .	40,000 —
Cap. n. 124-VII. Medaglie di presenza ai componenti la Commissione incaricata dell'esame delle domande di mutuo da parte dei Comuni danneggiati da operazioni di forze nemiche ed incaricata altresì dell'assegnazione delle somme autorizzate per il pareggio dei bilanci degli enti danneggiati dalla invasione nemica	3,000 —
Cap. n. 131-*ter*. Fondo da erogarsi in sussidi a favore di Comuni, di Enti per i consumi, di Istituzioni o Comitati di pubblica beneficenza, allo scopo di provvedere a bisogni attinenti ai consumi popolari determinati dallo stato di guerra	100,000 —
Cap. n. 177. Lavori, opere e provviste di pubblica utilità nell'interesse della sanità pubblica, ecc.	91,200 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	9,505,150 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 1366 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 20,000,000 da assegnarsi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere alla esecuzione delle opere di bonifica, di cui all'unita tabella.

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici le somme necessarie per far fronte ai pagamenti che dovranno essere fatti in dipendenza e nei limiti delle maggiori autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — MEDA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA.

Bonifica del territorio fra Piave e Livenza a sud del Monticano fino al mare: sistemazione del canale Brian (Venezia)	12,500,000 —
Bonifica delle paludi Loncon, Fosson, Melon, Taù e Maranghetta, fra Lemene, Livenza e la tenuta Franchetti (Venezia)	4,000,000 —
Bonifica delle paludi Canedo: secondo recinto, Lame di Precenicco (Udine)	2,000,000 —
Bonifica delle paludi Biancure: secondo recinto, Pineda Milanese (Udine)	1,500,000 —
Totale	20,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro del tesoro
MEDA.
Il ministro delle terre liberate
RAINERI.

Il numero 1296 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze, col ministro del tesoro e col ministro per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina le disposizioni delle leggi del Regno contenute negli allegati seguenti:

A) **tasse di bollo su vari atti e scritti;**

B) **tassa speciale sulle anticipazioni e sovvenzioni sopra deposito o pegno;**

C) **tassa sui contratti di Borsa.**

Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini stabiliti dagli articoli seguenti e da ciascun allegato.

Art. 2.

Fino a quando avranno vigore nel Regno le disposizioni del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922, gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, le Casse di risparmio e i Monti di pietà che attualmente emettono assegni circolari di che al n. 6 della tariffa contenuta nell'art. 1 dell'allegato *A* **dell'Ordinanza del Comando supremo del R. esercito 17 giugno 1919, od altri titoli ad essi assimilabili, dovranno farne dichiarazione al Ministero del tesoro entro il mese successivo a quello in cui verrà pubblicato il presente decreto.**

Gli Istituti o Enti della specie su indicata che intendano istituire la emissione dei suddetti assegni o titoli ne dovranno fare dichiarazione preventiva allo stesso Ministero un mese avanti che ne effettuino la emissione.

Il ministro del tesoro, di concerto con quello per il commercio e l'industria, ha facoltà, entro lo stesso termine, di non consentirlo.

Art. 3.

Gli assegni circolari non potranno essere rilasciati al richiedente se prima l'Istituto emittente non ne abbia da lui ricevuto il relativo importo.

Art. 4.

A garanzia dei titoli emessi, gli Istituti dovranno depositare entro 15 giorni di ciascun trimestre presso uno degli Istituti di emissione del Regno, da indicarsi dal Ministero del tesoro, in buoni del tesoro o in titoli dello Stato italiano, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti, una somma pari al 20 per cento della circolazione media del trimestre precedente. Sul deposito non sarà dovuto alcun diritto a titolo di custodia o di altro.

Per il primo trimestre il deposito dovrà uguagliarsi al decimo del capitale versato o del patrimonio, e verrà costituito durante il trimestre stesso.

Art. 5.

Gli assegni circolari e gli altri titoli di cui all'art. 2 emessi dagli Istituti indicati nell'articolo stesso, sono soggetti alla tassa annuale del 3 per mille.

Tale tassa sarà pagata alla fine di ogni trimestre ed entro i due mesi successivi e verrà riscossa in modo virtuale sulla media delle situazioni di ciascun mese del trimestre.

L'accertamento della situazione di ogni mese sarà fatta in base ad una dichiarazione sottoscritta da almeno due legali rappresentanti degli Istituti.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata all'autorità di finanza di 1ª istanza del luogo ove gli Istituti hanno la loro sede principale entro 14 giorni dalla scadenza di ciascun mese.

Il primo trimestre comprenderà il periodo che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà pubblicato il presente decreto fino al 31 dicembre 1920.

Art. 6.

Indipendentemente dalle verifiche che vengono eseguite dall'Amministrazione finanziaria, potranno compiersi gli accertamenti ed ispezioni che si riterranno opportuni per l'osservanza delle norme degli articoli 2 a 5, sia dal Ministero del tesoro sia da quello dell'industria e commercio.

Art. 7.

Le trasgressioni alle prescrizioni dei precedenti ar-

ticoli 2 a 5 saranno passibili di una multa estensibile fino al decimo dell'ammontare dei titoli emessi in contravvenzione agli articoli medesimi, e fino al decuplo della tassa sull'ammontare dei titoli non compresi nelle situazioni.

In casi di speciale gravità o di recidiva il ministro del tesoro potrà revocare all'Istituto contravventore la facoltà di emettere assegni circolari o qualunque altra specie di titoli che possano ad essi equipararsi.

Per il ritardo di pagamento delle tasse trimestrali è dovuta una soprattassa eguale al 12 per cento della tassa di cui è stato ritardato il pagamento.

Art. 8.

Fino a quando non sarà diversamente disposto gli Istituti o Enti che godono nel Regno di un trattamento di favore, con esenzione totale o parziale delle tasse contemplate dal presente decreto e dai relativi allegati *A*, *B* e *C*, nonchè di quelle sulle cambiali ed altri effetti di commercio, contemplate dall'allegato *A* all'ordinanza 17 giugno 1919 del Comando supremo del R. esercito, godranno di eguali benefici nel territorio della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina.

Gli Istituti ed Enti aventi sede nei predetti territori, che abbiano analoga costituzione e compiano operazioni analoghe a quelle degli Istituti ed Enti di cui al comma precedente, possono ottenere uguale trattamento di favore con provvedimento dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 9.

Alle tasse contemplate dal presente decreto e dai relativi allegati, d'importo non inferiore a lire una, è applicabile l'addizionale cinque per cento di cui all'articolo 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, in conformità della estensione fattane alla Venezia Giulia ed alla Venezia Tridentina coi decreti commissariali 10 luglio 1920.

Art. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto e ai relativi allegati.

Nei primi sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati *A*, *B* e *C*, saranno tuttavia ritenuti regolari, agli effetti del bollo, gli atti che vi siano assoggettati in conformità delle disposizioni abrogate dal comma precedente. In nessun caso sarà però ammesso, entro il predetto termine, supplemento o rimborso di tasse per differenza di aliquote dipendenti dall'applicazione delle norme preesistenti in confronto di quelle ora introdotte, o viceversa.

Art. 11.

Il presente decreto, che sostituisce quello in data 29 febbraio 1920, n. 278, il quale insieme ai relativi allegati *A*, *B*, *C* e *D* rimane abrogato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, allorquando le Provincie alle quali si applica saranno rappresentate al Parlamento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Allegato A.

Tasse di bollo su vari atti e scritti.

Art. 1.

Le tasse di bollo sugli atti e scritti, specificati nella tariffa annessa al presente allegato, saranno riscosse nella misura e con le modalità ivi stabilite.

Esse sono dovute anche se l'atto o scritto è steso da commercianti o industriali, in forma di corrispondenza.

Art. 2.

Le tasse che giusta la tariffa sono dovute per ciascun foglio, si intendono per ogni foglio di dimensione non superiore a 1750 centimetri quadrati.

Sui fogli di maggiore dimensione, le tasse di bollo sono dovute in doppia misura, fatta eccezione per gli atti di cui ai numeri 27 e 30 della tariffa.

Art. 3.

Salve le eccezioni previste nella tariffa, per gli atti e scritti, soggetti a bollo fino dall'origine pei quali la tassa può essere corrisposta mediante marche da bollo, l'applicazione e l'annullamento delle stesse marche devono farsi sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) se la marca è apposta dall'ufficio delle imposte (Ufficio del bollo) può essere applicata in qualunque parte del foglio e deve essere annullata mediante il bollo a calendario dell'ufficio. Nei registri a madre e figlia la marca viene applicata a ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte nella bolletta madre;

b) se la marca viene apposta dalle parti, deve sempre applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, ed è annullata scrivendo parte sul foglio e parte sulla marca la data dell'atto o scritto, e ciò anche quando la data non costituisca un elemento necessario dell'atto, o sia già stata scritta in altra parte. In ogni caso le firme si devono apporre immediatamente dopo la data.

Per le quietanze ordinarie però il sottoscrittore della ricevuta deve sempre apporvi la data e deve annullare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima;

c) per i conti, note e fatture la marca, se è apposta dalle parti, può essere applicata in principio del foglio ed annullata con la scritturazione della data nel modo indicato nella lettera precedente.

In tutti i casi in cui non è obbligatorio l'annullamento delle marche con l'apposizione della firma, la data dell'atto, anzichè scriversi, può essere impressa sulla marca con bollo o con stampiglia in modo che cadano parte sul foglio e parte sulla marca.

Nei casi indicati alle lettere *b*) e *c*) quando l'atto emana da pubbliche Amministrazioni o viene formato avanti alle medesime l'annullamento della marca può farsi anche con l'applicazione del bollo d'ufficio senza data.

Art. 4.

Per gli atti o scritti composti di più fogli quando siano per ogni

foglio soggetti a tassa secondo la tariffa, la marca deve essere applicata in principio della prima pagina di ciascun foglio ed annullata con la scritturazione della data dell'atto, tranne il foglio in cui l'atto termina e deve essere munito della marca annullata a norma del precedente articolo.

Art. 5.

Agli atti e scritti provenienti dall'estero, che debbono essere bollati prima di farne uso, le marche sono applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio ed annullate con l'apposizione del bollo a calendario o con la scrittura od impressione della data in conformità dell'art. 3.

Art. 6.

Le tasse di bollo sulle istanze stabilite nella posta di tariffa 55/43 lett. *a*), lett. *e*) e lett. *h*) della legge 13 dicembre 1862, B. L. I. n. 89, coll'aumento portato dal paragrafo 9 lett. *d*) ed *e*) dell'Ordinanza Imperiale 28 agosto 1916 B. L. I., n. 281, sono modificate come segue:

a) per istanze dirette ai Commissariati generali civili e ad autorità centrali, anche se presentate presso una autorità od ufficio inferiore:

per ogni foglio, L. 2,00;

b) in tutti gli altri casi:

per ogni foglio, L. 1,00.

Restano invariate le tasse di bollo sulle istanze (domande, ricorsi, reclami, ecc.), previste alle altre posizioni della su citata posta di tariffa 55/43 della legge 13 dicembre 1862 B. L. I., n. 89, alla posta di tariffa 56/44 lett. *q*), *a*) e *b*) della stessa legge, con l'aumento di cui sopra, e nelle altre leggi vigenti.

Art. 7.

Per le contravvenzioni e delitti in materia di bollo sugli atti e scritti contemplati dal presente allegato, e per tutto quanto non è in esso specialmente previsto, valgono le disposizioni del testo unico della legge sulle tasse di bollo approvato col decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *A*), modificato dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1114, prorogato con la legge 19 dicembre 1918, n. 1908.

Rimangono ferme però le norme attualmente in vigore nelle nuove Provincie riflettenti la competenza delle autorità chiamate a fungere comunque per l'applicazione delle tasse contemplate nel presente allegato e le norme per l'esazione coattiva di esse. Rimangono del pari ferme le disposizioni relative ai rimedi di legge ordinari e straordinari sui ricorsi e sui gravami contro le decisioni delle predette autorità; in particolare rimane ferma la competenza dei giudizi di finanza ora esistenti, che avranno da applicare, con il procedimento attuale le disposizioni, le sanzioni e le pene previste dal testo unico sopra citato.

Art. 8.

Le disposizioni del presente allegato sostituiscono quelle fin qui vigenti nelle nuove Provincie, riferibilmente al trattamento tributario degli atti e scritti specificati in esso e nella tariffa.

Nulla è innovato per quanto riguarda le esenzioni previste nelle leggi in vigore, non contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Il presente allegato entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

TARIFFA.

Atti e scritti formati nell'interno.

Indicazione degli atti soggetti a tassa.

Protesti cambiari.

1. *a*) Atti di protesto cambiario assunti da un notaio. Per ogni foglio:

se la somma della cambiale non eccede L. 50, tassa graduale L. 0,30;

se eccede L. 50 e non L. 100, id. L. 1,00;

se eccede L. 100 e non L. 500, id. L. 2,00;

se eccede L. 500 e non L. 2000, id. L. 3,00;

per ogni maggior somma, id. L. 5,00;

b) registri dei protesti tenuti dai notai:

per ogni foglio: tassa fissa, L. 1,00.

Modo di pagamento.

Carta bollata o marche.

Quando la tassa sugli atti di cui alla lettera *a*) venga pagata mediante marche queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate dal notaio mediante l'applicazione del bollo dell'Ufficio notarile.

Per i registri dei protesti di cui alla lettera *b*) le marche apposte devono essere annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte o dall'Ufficio del bollo. È ammessa la bollazione di tali registri col punzone.

Nota:

Per gli atti di protesto cambiario assunti da un giudizio restano ferme le tasse di bollo stabilite nella posta di tariffa 11-116, lettere *g*), *b*) della legge 13 dicembre 1862 B. L. I., n. 89, col raddoppiamento portato dal § 9, lettera *e*), dell'O. I. 28 agosto 1916 B. L. I., n. 281.

Fedi di depositi di merci.

2. Fedi di deposito di merci nei magazzini generali:

originali e duplicati:

per ogni foglio, tassa fissa, L. 1.

Modo di pagamento.

Carta bollata o marche.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati nell'art. 3 del presente allegato *A*).

Atti delle Società per azioni.

3. Registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azione o di obbligazione, delle quietanze o ricevute non ordinarie ed altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime ed in accomandita per azioni ed ogni altra sorta di carta, anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti o quietanze o ricevute non ordinarie; salve le disposizioni del § 7 dell'Ordinanza Imperiale 15 settembre 1915, B. L. I., n. 280:

per ogni titolo e, se il titolo è composto di più fogli, per ogni foglio, tassa fissa L. 1,35.

Modo di pagamento:

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Nei registri a madre e figlia la marca deve essere applicata ad ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione della bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

Quando sui registri a madre e figlia la tassa venga pagata mediante apposizione del bollo a punzone, questo viene apposto sulla bolletta figlia, e sulla prima bolletta madre del registro l'ufficio che applica il punzone appone il propio bollo a calendario.

Nota:

Per le quietanze ordinarie vedi numero 7 della tariffa.

Ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture.

4. Ricevute o quietanze ordinarie, note, conti o fatture anche se sprovviste di sottoscrizione:

a) rilasciate nei rapporti fra privati:

quando la somma supera:

L. 5 e non L. 10, tassa graduale L. 0,05;
L. 10 e non L. 100, id. L. 0,10;
L. 100 e non L. 1000, id. L. 0,20;
L. 1000 e non L. 5000, id. L. 0,30;
L. 5000 e non L. 10.000, id. L. 0,40;
L. 10,000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0,50.

b) rilasciate da pubblici uffici o che interessano pubbliche Amministrazioni, comprese le quietanze degli stipendi degli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni e le quietanze degli Uffici delle imposte relative a pagamenti di tasse di bollo ed immediate:

quando la somma supera:

L. 5 e non L. 100, tassa graduale L. 0,10;
L. 100 e non L. 1000, id. L 0,20;
L. 1000 e non L. 5000, id. L. 0,30;
L. 5000 e non L. 10.000, L. 0,40.
L. 10.000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0,50.

Modo di pagamento.

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltre che dagli uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono, a termini dell'art. 3 dell'allegato *A*, essere applicate ed annullate direttamente dalla parte con la firma, se vi è sottoscrizione, e con la data.

Per le quietanze che interessano le pubbliche Amministrazioni, nel caso previsto dal detto art. 3, ultimo comma, le marche possono annullarsi col bollo d'ufficio.

Nota:

Per ricevuta o quietanza ordinaria si intende:

ogni nota, atto o scritto a qualunque titolo rilasciato per liberazione, e portante quietanza totale o parziale, per pagamento, compensazione o accreditamento;

ogni nota o scritto che annulli semplicemente un debito e l'atto relativo;

ogni dichiarazione di saldo, o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture, da chiunque rilasciate;

ogni dichiarazione scritta o impressa con stampiglia di pagato, saldato, annullato, bilanciato, discaricato, pareggiato o altra equivalente, solita a significare pagamento di danaro;

ogni ricevuta, quietanza o riconoscimento dato per pagamenti fatti per o mediante cambiali, tratte, buoni o altri atti, ed ogni ricevuta semplice di cambiali, buoni, tratte o altri atti;

ogni lettera e cartolina con la quale si accerta ricevimento di denaro a saldo totale o parziale, di un debito.

Non sono considerate ordinarie le ricevute che importano liberazione da obbligazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili, e le quietanze relative a contratti di borsa contemplati dall'allegato *C* del presente decreto, quando non vengano rilasciate sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto.

Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato la tassa sta a carico esclusivo del creditore.

Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo, la tassa è applicata per ciascun avente diritto, quand'anche la quietanza sia emessa da un mandatario nell'interesse di più creditori.

Per le ricevute o quietanze ordinarie e per le note, conti e fatture, quando vengano sottoposti al bollo a punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.

La tassa di bollo pagata sulle note, conti e fatture, comprende anche quella della quietanza contemporanea o successiva apposta sul medesimo foglio.

Per le note e conti per vivande consumate nelle trattorie, osterie, caffè e simili esercizi, vedi l'allegato *C* pubblicato coll'ordinanza del Comando supremo 17 giugno 1919.

5. Note o conti di alberghi, locande o pensioni:

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, trassa graduale L. 0,10;

quando la somma supera:

L. 100 e non L. 1000, tassa graduale L. 0,20;
L. 1000 e non L. 5000, id. L. 0,30;
L. 5000 e non L. 10.000, id. L. 0,40;
L. 10.000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0,50.

Modo di pagamento.

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere applicate ed annullate direttamente dalla parte con la firma, se vi è sottoscrizione, con la data o col bollo nei modi indicati nell'art. 3 dell'allegato *A* negli altri casi.

Nota:

La tassa si applica alle note o conti di alberghi, locande o pensioni, sia che si riferiscano a solo alloggio, sia che comprendano alloggio e vivande assieme, come pure ai saldi periodici sui libri dei dozzinanti.

Quando vengono sottoposti al bollo a punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.

La tassa di bollo pagata sulle note e conti comprende anche quella della quietanza contemporanea o successiva apposta sul medesimo foglio.

Per le note e conti per vivande consumate nelle trattorie, *restaurants*, osterie, caffè e simili esercizi, vedi l'allegato *C* pubblicato con l'ordinanza del Comando supremo 17 giugno 1919.

6 Scontrini distribuiti da apparecchi registratori automatici in luogo della fattura quietanzata, come al precedente n. 5.

Modo di pagamento.

Marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la data o col bollo nei modi indicati nell'art 3 dell'allegato *A*.

Quando trattisi di Società anonime od in accomandita per azioni può l'autorità provinciale di finanza consentire la corrisponsione della tassa in modo virtuale mediante abbonamento.

7. Ricevute o quietanze ordinarie rilasciate da Società anonime od in accomandita per azioni quando non siano apposte su note, conti e fatture;

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, tassa graduale L. 0,10.

quando la somma supera:

L. 100 e non L. 1.000, tassa graduale L. 0,20;
L. 1.000 e non L. 5.000, id. L. 0,30;
L. 5.000 e non L. 10.000, id. L. 0,40;
L. 10.000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0,50.

Modo di pagamento:

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la firma. Però per le ricevute e quietanze staccate da registri a madre e figlia le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Quando occorra l'aggiunta di marche a complemento della tassa pagata con marche annullate dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), o col bollo a punzone, le marche aggiunte possono essere annullate direttamente dalle parti con la firma.

Nota:

Quando vengano sottoposte al bollo mediante punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.

Per le quietanze non ordinarie vedi n. 3 della tariffa.

8. Estratti o copie di conti, ricevute e lettere di accreditamento in conto corrente, lettere di accreditamento o addebitamento di somme per qualsiasi titolo, e relativi benestare:

per ogni esemplare e per qualsiasi somma, tassa fissa, L. 0,10.

Modo di pagamento.

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltre che dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono, ai termini dell'articolo 3 dell'allegato *A*, essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la firma ed ove questa manchi, con la data o col bollo.

Nota:

Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.

9. Quietanze sui vaglia postali ordinari e telegrafici, nazionali ed esteri: per qualsiasi somma non superiore a L. 100, tassa fissa L. 0,05; quando la somma supera L. 100, id. L. 0,10.

Modo di pagamento.

Marche da annullare col bollo dell'ufficio postale che emette il vaglia o che provvede al pagamento.

Bollette in genere.

10. Bollette o quietanze di pagamento di dazi (imposte) di consumo, tenuti in economia od appaltati, e bollette o quietanze di pagamento di tributi diretti dovuti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio:

per somme inferiori a L. 1, tassa graduale, L. 0,02;
per somme da L. 1 a L. 10, id., L. 0,05;
per quando la somma supera:
- L. 10 e non L. 100, tassa graduale, L. 0,10;
- L. 100 e non L. 1000, id., L. 0,20;
- L. 1000 e non L. 5000, id., L. 0,30;
- L. 5000 e non L. 10.000, id., L. 0,40;
- L. 10.000 o la somma sia indeterminata, id., L. 0,50.

Modo di pagamento.

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte dall'agente che rilascia la bolletta o la quietanza ed essere annullate col bollo dell'ufficio o con la data nei modi indicati nell'art. 3 dell'allegato *A*.

Quando occorra l'aggiunta di marche a completamento della tassa pagata con marche annullate dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), o col bollo a punzone, le marche aggiunte possono essere annullate direttamente dall'agente nei modi anzidetti.

Nota:

Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore, per ciascuna richiesta, a lire 10 di tassa, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.

11. Bollette o dichiarazioni di pesi pubblici a chiunque appartengano:

per ogni bolletta o dichiarazione, tassa fissa L. 0,05.

Modo di pagamento.

Marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Nota:

Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.

12. Bollette per quietanze non ordinarie (che non si riferiscano a pagamenti di dazi o tributi diretti) rilasciate per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni e di Enti morali, quando sono staccate dai registri a madre e figlia o rilasciate sopra a moduli a stampa:

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, tassa graduale L. 0,10;
quando la somma supera:
- L. 100 e non L. 1000, tassa graduale L. 0,20;
- L. 1000 e non L. 5000, id. L. 0,30;
- L. 5000 e non L. 10.000, id. L. 0,40;
- L. 10.000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0,50.

Modo di pagamento.

Marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Per le bollette e quietanze rilasciate dagli agenti delle pubbliche Amministrazioni le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate dagli agenti medesimi col bollo d'ufficio o con la data nei modi indicati nell'articolo 3 del presente allegato.

Nota:

Sono ricevute o quietanze non ordinarie quelle indicate nell'ottavo comma delle note al n. 4 della tariffa.

Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.

Per le quietanze non ordinarie della Società per azioni, vedi n. 3 della tariffa.

Bollette di dogana.

13. *a*) bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere, tassa fissa L. 2;

b) bollette di introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se riguardano merci nazionali, tassa fissa L. 1;

c) bollette e quietanze che si rilasciano per diritti di magazzinaggio maturati o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione del dazio doganale:

quando la somma pagata supera le L. 10, tassa fissa L. 1;
quando la somma pagata non supera, L. 10, id., L. 0,10;

d) bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera le L. 10, tassa fissa L. 1;

e) bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma non supera le L. 10; bollette per temporanee importazioni ed esportazioni senza cauzione, e qualsivoglia altra bolletta doganale, tassa L. 0,10;

f) lasciapassare che si rilasciano ai bastimenti, obbligati a fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di sole merci nazionali o di merci estere coperte da bolletta a cauzione, tassa fissa L. 2;

g) lasciapassare di merci estere, tassa fissa L. 1;

h) lasciapassare che si rilasciano ai bastimenti dispensati dal manifesto di partenza, tassa fissa L. 0,20;

i) bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei

dazi doganali riscossi in meno; bollette per somme depositate, e per riscossioni di multe:

quando la somma supera:

L. 5 e non L. 100, tassa graduale, L. 0,10;

L. 100 e non L. 1000, tassa graduale, L. 0,20;

L. 1000 e non L. 5000, tassa graduale, L. 0,30;

L. 5000 e non L. 10.000, tassa graduale, L. 0,40;

L. 10.000 o la somma sia indeterminata, L. 0,50;

l) manifesti di arrivo e di partenza:

per ogni foglio, tassa fissa, L. 3;

m) buoni per visite a ripresa delle merci straniere e nazionali, L. 0,10.

Modo di pagamento:

Modo virtuale.

La tassa viene riscossa dagli uffici doganali, contemporaneamente alla emissione delle bollette e dei documenti doganali.

Nota:

Sono esenti dalla tassa di che alla lett. *e*) le bollette per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo ed al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a condizione della reciprocità di trattamento da parte degli Stati finitimi.

Deposito di valori.

14. Ricevute di deposito di valori per semplice custodia:

per ogni foglio, tassa fissa, L. 1.

Modo di pagamento:

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Nota:

Per le polizze di deposito a custodia delle Società anonime ed in accomandita per azioni si applica la tassa stabilita nel n. 3 della tariffa.

15. Dichiarazioni, polizze, ricevute, libretti ed altri atti o convenzioni per la concessione dell'uso di armadi o scomparti, di casse forti, di cassette di sicurezza e di custodia da parte di Istituti o Società di credito, Casse di risparmio, Monti di pietà, Opera pie, Banche o privati banchieri:

Tasse annuali:

a) se il correspettivo della concessione ragguagliato ad anno, è di L. 20 o meno, tassa graduale L. 3;

b) se ecceda L. 20 e non L. 40, id. L. 6;

c) se ecceda L. 40, id. L. 12.

Per le concessioni fatte a nome di più di una persona o al nome di una persona sola con designazione del procuratore, le stesse tasse di cui sopra, in misura doppia.

Modo di pagamento:

Virtuale, mediante abbonamento in rate trimestrali scadute, da pagarsi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Nota:

La tassa annua è dovuta indipendentemente dalle tasse di bollo che si corrispondono sugli atti relativi ai depositi a libera custodia.

16. Libretti di risparmio, nominativi ed al portatore:

per ogni foglio, tassa fissa L. 0,20;

17. Libretti di conto corrente:

se il libretto non ha più di cinque fogli, tassa fissa L. 1,35;

se il libretto ha più di cinque fogli: per ogni foglio, id. L. 0,25.

Modo di pagamento:

Marche, bollo a punzone o modo virtuale.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Gli Istituti legalmente costituiti (Enti morali, Istituti di credito legalmente riconosciuti e Società per azioni) possono essere ammessi al pagamento della tassa senza la materiale apposizione del bollo, quando si obblighino a corrispondere la tassa medesima per abbonamento in rate trimestrali scadute.

In ogni caso è fatto salvo agli Istituti il diritto di rivalsa verso le parti.

Nota:

Nella tassa è compresa quella per le relative quietanze.

Per i libretti delle Casse di risparmio resta ferma l'esenzione prevista nel decreto Camerale Aulico 3 settembre 1841, R. L. P., n. 106.

Estratti di libri di commercio.

18. Estratti dei libri di commercio, certificati conformi da notaio, con dichiarazione che sono destinati unicamente alla produzione in giudizio, come mezzo di prova, da parte del commerciante cui i libri appartengono:

per ogni foglio, tassa fissa L. 2.

Modo di pagamento:

Carta bollata o marche.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte o dal notaio, con la scritturazione della data o coll'apposizione del bollo dell'Ufficio notarile.

Nota:

Gl estratti sopra indicati sono esenti dalla tassa di cui al § 13 dell'Ordinanza Imperiale 15 settembre 1915, B. L. 1, n. 279.

19. Copie, estratti, note e certificati riguardanti affari commerciali che si rilasciano dagli agenti di cambio, dai sensali e dagli altri pubblici mediatori:

per ogni foglio, tassa fissa L. 2.

Modo di pagamento:

Carta bollata o marche.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) possono essere apposte ed annullate direttamente da chi rilascia lo scritto, con la scritturazione della firma.

Atti della marina mercantile.

20 Fedi di mercanzie imbarcate, dichiarazione di avarie, processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile ed ogni contratto concernente il traffico marittimo:

per ogni foglio, tassa fissa L. 2.

Modo di pagamento:

Carta bollata o marche.

Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte colla data o col bollo nei modi indicati nell'art. 3 dell'allegato A.

Tasse di bollo sui documenti per i trasporti.

Reti, linee e mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Indicazioni relative ai trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi	Modi di pagamento	Tasse addizionali, soprattasse di guerra e tasse straordinarie: Tasse ordinarie			Addizionali		Soprattassa di guerra	Totale straordinario	Importo complessivo		
				Proporzionali per ogni cento lire	Graduali	Fisse	Proporzionali per ogni cento lire	Fisse			Proporzionali per ogni cento lire	Graduali	Fisse
Trasporti terrestri	31	*Merci:*	Marche o bollo a punzone. Quando la tassa viene pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo)										
		Lettere di vettura e foglio di via, lettere di porto, redatte nell'interno, relative a trasporti terrestri, non ferroviari, di merci: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:											
		a) per un trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli;		—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		b) per il trasporto di un solo collo del peso di 20 a 60 chilogrammi;		—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi;		—	0 20	—	—	0 05	—	—	—	0 20	0 05
		d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi e per spedizioni di peso superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli.		—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	—	—	—	0 70	—
Trasporti marittimi	22	*Merci:*											
		Polizze di carico, redatte nell'interno relative a trasporti marittimi di merci; per ogni esemplare, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:											
		a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli;		—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		b) per il trasporto di un solo collo del peso di oltre 20 a 60 chilogrammi;		—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		c) per il trasporto di un solo collo del peso di oltre 60 a 120 chilogrammi;		—	0 20	—	—	0 05	0 20	—	—	0 40	0 05
		d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi;		—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	0 20	—	—	0 70	0 20
		e) per il trasporto di merci del peso superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli.	Id.	—	0 70	—	—	Id.	da scalo a scalo nell'interno: 0,20			0 70	0 20
									destinate a scali delle colonie italiane (Libia, Eritrea, Somalia italiana), delle isole del Dodecaneso e di Vallona: 0 50			0 70	0 50
									destinate ad altri porti esteri del Mediterraneo: 1,00,	—	—	0 70	1 —
									destinate a scali oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra: 2,00			0 70	2 —

Atti e scritti provenienti dall'estero.

Protesti cambiari.

23. Atti di protesto cambiario, provenienti dall'estero:
Originali e copie, per ogni foglio:
quando la somma della cambiale non supera L. 50, tassa fissa L. 0,30;
quando supera L. 50 e non L. 100, id. L. 1;
quando supera L. 100 e non L. 500, id. L. 2;
quando supera L. 500 e non L. 2000, id. L. 3;
quando supera L. 2000, id. L. 5.

Modo di pagamento:

Marche.

Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti che dell'atto fanno uso nell'interno, con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 3 e 5 dell'allegato *A*.

Note, conti e fatture.

24. Note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione, provenienti dall'estero:
Per ogni nota, conto o fattura, quando la somma supera:
L. 5 e non L. 10, tassa graduale L. 0,05;
L. 10 e non L. 100, id. L. 0,10;
L. 100 e non L. 1000, id. L. 0,20;
L. 1000 e non L. 5000, id. L. 0,30;
L. 5000 e non L. 10,000, id. L. 0,40;
L. 10,000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0,50.

Modo di pagamento:

Marche.

Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte mediante scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 3 e 5 dell'allegato *A*.

25. Quietanze sui vaglia postali esteri ordinari e telegrafici:
per somme fino a L. 100, tassa fissa, L. 0,05;
per somme oltre L. 100, id., L. 0,10.

Modo di pagamento:

Marche.

Le marche devono essere annullate col bollo dell'ufficio postale che provvede al pagamento.

26. Estratti o copie di conti, lettere di accreditamento od addebitamento di somme per qualsiasi titolo, ed i relativi benestare, provenienti dall'estero:
per ogni esemplare e per qualsiasi somma, tassa fissa, L. 0,10.

Modo di pagamento:

Marche.

Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente da chi ne fa uso mediante scritturazione od impressione della data, nei modi indicati negli articoli 3 e 5 dell'allegato *A*.

Atti della marina mercantile.

27. Atti di nazionalità, ruoli d'equipaggio, giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile; certificati di stazza, delle navi mercantili; documenti per la iscrizione fra la gente di mare di qualsiasi categoria, titoli e certificati per l'esercizio dei mestieri marittimi, quando provengano dall'estero:
Originali e copie per ogni foglio:
quando la dimensione non supera decimetri quadrati 14, tassa graduale L. 1;
quando la dimensione supera decimetri quadrati 14 e non 20, tassa graduale L. 2;
quando la dimensione supera decimetri quadrati 20 e non 30, tassa graduale L. 3;
quando la dimensione supera decimetri quadrati 30, tassa graduale L. 5,40.

Modo di pagamento.

Marche.

Le marche oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte od annullate direttamente dalla parte con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 3 e 5 dell'allegato *A*.

Nota:

Essendo la tassa ragguagliata alla dimensione del foglio, non avrà luogo in alcun caso il raddoppiamento di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente allegato *A*.

Tasse di bollo sui documenti per i trasporti.

Reti, linee e mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Oggetto del trasporto e documenti relativi (Indicazioni relative ai trasporti)	Modi di pagamento	Tasse ordinarie: Proporzionali per ogni cento lire	Tasse ordinarie: Graduali	Tasse ordinarie: Fisse	Addizionali: Proporzionali per ogni cento lire	Addizionali: Fisse	Soprattassa di guerra	Totale straordinario	Importo complessivo: Proporzionali per ogni cento lire	Importo complessivo: Graduali	Importo complessivo: Fisse
Trasporti terrestri	28	*Merci*: Lettere di vettura o fogli di via (lettere di porto) provenienti dall'estero relative a trasporti terrestri, non ferroviari, di merci: per ogni esemplare, e se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:	Marche, punzone o modo virtuale. Quando la tassa viene pagata mediante marche, le stesse devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).										
		a) se il peso complessivo della merce non supera i 20 chilogrammi;		—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		b) se il peso complessivo della merce supera i 20 chilogrammi.		—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	—	—	—	0 70	—

Trasporti marittimi	29	*Merci:* Polizze di carico provenienti dall'estero relative a trasporti marittimi di merci: per ogni esemplare, o se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:	Marche, punzone o modo virtuale. Quando la tassa viene pagata mediante marche, le stesse devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).	—	0 10		—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli;		—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	—	—	—	0 70	—
		b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi;											
		c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi;		—	0 70	—	—	id.	0 20	—	—	0 70	0 20
		d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi;		—	0 70	—	—	id.	0 20	—	—	0 70	0 20
		e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli.		—	0 70	—	—	id.	provenienti da scali delle colonie italiane (Libia, Eritrea, Somalia italiana), dallo scalo del Dodecaneso e di Vallona: 0,50	—	—	0 70	0 50
									provenienti da altri porti esteri del Mediterraneo: 1,00	—	—	0 70	—
									provenienti da scali oltre il canale di Suez e lo Stretto di Gibilterra: 2,00	—	—	0 70	—

Note.

Le polizze provenienti dalla Libia devono scontare una tassa di bollo non inferiore a quella dovuta per le polizze fatte nell'interno pagando quindi la differenza quando quest'ultima sia maggiore.

Per gli esemplari di cui si faccia uso nell'interno per la prima volta, col presentarli alla dogana, la tassa si riscuote nel modo virtuale a mezzo degli uffici doganali.

Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nell'interno, la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scrittura od impressione della data nei modi indicati negli articoli 3 e 5 dell'allegato *A*.

Altri atti e scritti.

30. Altri atti e scritti contemplati dalla presente tariffa, che provengano dall'estero, qualora gli atti e scritti corrispondenti siano soggetti a tasse di bollo sino dall'origine:

originali e copie, per ogni foglio:

quando la dimensione non supera decimetri quadrati 14, tassa graduale L. 1;

quando la dimensione supera decimetri quadrati 14 e non 20, tassa graduale L. 2;

quando la dimensione supera decimetri quadrati 20 e non 30, tassa graduale L. 3;

quando la dimensione supera decimetri quadrati 30, tassa graduale L. 5,40.

Modo di pagamento.

Marche.

Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 3 e 5 del presente allegato *A*.

Nota:

Essendo la tassa ragguagliata alla dimensione del foglio, non avrà luogo in alcun caso il raddoppiamento di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente allegato *A*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Allegato **B**.

Tassa speciale sulle anticipazioni e sovvenzioni sopra deposito o pegno.

Art. 1.

In luogo delle tasse di bollo e immediate, dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazione o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le Casse di risparmio, le Società e gli Istituti pagheranno una tassa speciale nella misura di mezzo centesimo per ogni mille lire della somma di ciascuna di dette operazioni e per ogni giorno della durata effettiva delle medesime.

Il periodo di tempo di questa durata sarà calcolato dal giorno dell'anticipazione o sovvenzione fino a quello in cui è stato eseguito il rimborso, oppure restituito od alienato il pegno od in qualunque altro modo esaurita l'operazione.

Le rinnovazioni e proroghe saranno considerate, agli effetti della tassa, come nuove operazioni.

La tassa predetta è ridotta alla metà, e cioè ad un quarto di centesimo al giorno per ogni mille lire, per le operazioni di anticipazione o sovvenzione fatte contro deposito o pegno costituito esclusivamente da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Le tasse di cui sopra sono soggette all'aumento di quattro de-

cimi, nei quali è compresa anche l'addizionale 5 per cento di cui all'art. 9 del decreto al quale il presente trovasi allegato.

Art. 2.

Per le operazioni, tra quelle indicate nell'articolo precedente, che si svolgono sotto forma di conto corrente, siavi o no apertura di credito per somma determinata, la tassa sarà dovuta sulle varie somme che sono state effettivamente anticipate o sovvenute, ed in ragione della durata dei corrispondenti addebitamenti, detraendo i rimborsi via via eseguiti, come se tali somme si riferissero a tante distinte anticipazioni o sovvenzioni.

Art. 3.

L'applicazione della tassa di cui al presente allegato, non esclude l'obbligo del bollo per gli assegni bancari e per gli altri titoli che fossero emessi per lo svolgimento delle operazioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 4.

La tassa stabilita dall'art. 1 non è applicabile ai Monti di pietà che continueranno a fruire delle esenzioni previste nel decreto della Camera Aulica 9 marzo rispettivamente 8 maggio 1843, R. L. P. n. 21.

Per le anticipazioni (sovvenzioni) sopra merci, titoli o valori, fatte da privati, restano ferme le disposizioni contenute nella posta di tariffa 67-36, 1 *b*) della legge 13 dicembre 1862 B. L. I., n. 89, nel § 8 *a*, della legge 29 febbraio 1864, B. L. I., n. 20 e nel § 6 della legge 23 marzo 1885, B. L. I., n. 48.

Art. 5.

Per le contravvenzioni al presente allegato saranno analogamente applicate le disposizioni degli articoli 71 e 72 del testo unico della legge sulle tasse di bollo, approvato col decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *A*, prorogato con la legge 19 dicembre 1918, n. 1908, fermo quanto è disposto dall'art. 7 del precedente allegato *A*.

Art. 6.

Per l'applicazione e la riscossione della tassa, di cui nel presente allegato, saranno osservate le norme del regolamento approvato con decreto Reale 27 aprile 1899, n. 164, che si pubblica in appendice.

Le funzioni demandate dal regolamento suddetto agli Uffici del bollo e del registro saranno disimpegnate dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Art. 7.

Il presente allegato entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione e sarà applicato alle operazioni che verranno iniziate a datare da detto giorno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Appendice all'Allegato B.

REGOLAMENTO

approvato con R. decreto 27 aprile 1899, n. 164, per l'esecuzione della legge 7 aprile 1898, num. 116

Art. 1.

La tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di merci, titoli o valori fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società o dagli Istituti, sarà accertata per ogni semestre solare ed in ragione del numero dei giorni in cui le operazioni stesse, e le relative rinnovazioni o proroghe, sono state in essere in ciascun semestre.

Art. 2.

Le Casse di risparmio, le Società o gli Istituti devranno pertanto, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, presentare all'Ufficio del bollo straordinario o del registro del distretto, in cui hanno sede, la denunzia delle operazioni in essere al principio del semestre, cui la denunzia si riferisce, e di quelle poste in essere, rinnovate o prorogate (siano, oppure no, rimaste estinte) nel corso del semestre stesso.

Le operazioni a forma ordinaria saranno indicate distintamente da quelle che si svolgono in forma di conto corrente. E per queste i singoli addebitamenti risultanti dal movimento delle prelevazioni, detratti i rimborsi via via eseguiti, saranno esposti distintamente per ciascun conto, secondo l'ordine in cui si sono svolti nel conto stesso.

La denunzia dovrà indicare per ogni anticipazione o sovvenzione a forma ordinaria e per ogni addebitamento nei conti correnti:

1° il numero della corrispondente partita iscritta nel registro dell'Istituto; e qualora trattisi di operazione che sia stata iniziata anteriormente al semestre, ne sarà fatto risultare con analoga menzione;

2° il primo e l'ultimo dei giorni in cui nel semestre l'operazione a forma ordinaria o l'addebitamento fu in essere;

3° la somma anticipata;

4° il numero dei giorni in cui l'operazione o l'addebitamento fu in essere nel semestre; nel quale computo dovrà escludersi il giorno in cui si iniziò l'operazione o l'addebitamento, e comprendersi quello in cui si esaurì l'operazione, ovvero si modificò o si cessò l'addebitamento;

5° l'importo corrispondente al multiplo della somma anticipata in ragione del detto numero di giorni.

Nella denunzia verranno altresì indicati:

6° l'ammontare cumulativo degl'importi di che al n. 5;

7° i complementi dovuti per arrotondamento delle frazioni di tassa inferiori a 5 centesimi, rispetto a ciascuno dei conti dipendenti da anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno, che siano stati chiusi nel semestre; nonchè l'ammontare cumulativo dei detti complementi per l'intero periodo semestrale.

Art. 3.

Quelle Casse di risparmio, Società od Istituti, che nelle operazioni di anticipazione su pegno sotto forma di conto corrente usano liquidare gli interessi col metodo dei divisori fissi, potranno, se chiudono i loro conti a semestre solare, limitarsi a dichiarare nella denunzia per le dette operazioni in forma di conto corrente:

1° il numero di ciascuna delle corrispondenti partite iscritte nel registro dell'Istituto;

2° l'importo per ciascun conto del saldo numeri o bilancio de numeri che ha servito all'Istituto per la liquidazione degli interessi maturati nel semestre; e quando, in relazione ad uno stesso conto, siano stati applicati diversi saggi d'interesse, il detto importo dovrà indicarsi distintamente per ciascuno dei saggi medesimi;

3° l'ammontare cumulativo degli importi di che al precedente numero 2;

4° i complementi dovuti per arrotondamento delle frazioni di tassa inferiori a cinque centesimi, rispetto a ciascuno dei conti che siano stati chiusi nel semestre; e il loro importo cumulativo per l'intiero periodo semestrale;

5° il saggio dell'interesse per ciascun conto, o per ciascun periodo di conto quando questo sia soggetto a saggi diversi;

6° l'ammontare dell'interesse liquidato dall'Istituto nel corso del semestre a carico del correntista per ciascun conto; e quando allo stesso conto siano stati applicati diversi saggi, saranno esposti distintamente gl'interessi liquidati in base a ciascun saggio.

L'imponibile delle operazioni di anticipazione sotto forma di conto corrente, denunziate nel modo sommario ammesso dal presente articolo, non dovrà essere minore dell'imponibile che verrebbe a risultare se le operazioni stesse fossero denunziate con la forma analitica di cui all'articolo precedente.

E quando venisse accertato che l'imponibile fosse stato denunziato

in somma minore, tale accertamento, oltre a rendere applicabile la pena pecuniaria per infedeltà in denunzia, darà diritto all'Amministrazione finanziaria di rifiutare all'Istituto finchè lo creda opportuno, la facoltà di valersi in avvenire della suaccennata forma sommaria.

Art. 4.

Quelle Casse di risparmio, Società od Istituti, che compilano giornalmente, oltre la situazione di cassa, quella dei propri conti, anche se limitata alle operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, potranno produrre, invece della denunzia nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, una denunzia sintetica in cui dovranno dichiararsi:

1° le somme che, nell'ultimo giorno del semestre antecedente, ed in ciascuno dei giorni (meno l'ultimo) del semestre a cui si riferisce la denunzia, sono rimaste a credito dell'Istituto dipendentemente da anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno a forma ordinaria e da quelle che si svolgono sotto forma di conto corrente;

2° l'ammontare cumulativo delle dette rimanenze giornaliere.

Nella denunzia verrà altresì indicato distintamente per ciascuno dei giorni (compresi il primo e l'ultimo) del semestre antecedente e nell'insieme per l'intiero semestre:

3° il numero dei conti dipendenti da operazioni di anticipazione o sovvenzione su deposito o pegno, che sono stati chiusi e che hanno dato luogo all'arrotondamento delle frazioni di tassa inferiori a cinque centesimi;

4° il rispettivo importo totale dei complementi dovuti per effetto dell'arrotondamento di dette frazioni emerse alla chiusura di ciascun conto.

Qualora però, o per il modo con cui sia redatta la situazione giornaliera dei conti, oppure per il modo con cui siano tenute le scritture dell'Istituto, la forma di denunzia ammessa da questo articolo non si prestasse all'esatta determinazione dell'intiero imponibile, oppure potesse rendere troppo difficoltosi i riscontri per parte degli agenti demaniali, l'Amministrazione finanziaria, senza pregiudizio delle penali che per infedeltà in denunzia fossero eventualmente applicabili, potrà, finchè lo creda opportuno, rifiutare all'Istituto la facoltà di valersi in avvenire della suaccennata forma sintetica.

Art. 5.

Per le anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno che, per effetto di speciali disposizioni di legge, non siano affatto tassabili, o lo siano soltanto parzialmente, dovranno seguirsi, nella compilazione della denunzia, le norme seguenti:

Le operazioni in qualunque forma, che siano incondizionatamente ed interamente esenti dalla tassa, non dovranno comprendersi nella denunzia compilata nei modi prescritti dagli articoli 2 e 3.

Le operazioni, invece, che siano soltanto parzialmente esenti da tassa, saranno, nella denunzia analitica, di cui all'art. 2, dichiarate a parte, per distinguerle dalle altre interamente tassabili, con la indicazione degli stessi dati che per queste, ma limitatamente però alla parte delle stesse operazioni, soggetta alla tassa.

Così pure nella denunzia prodotta ai termini dell'articolo 3, in base al bilancio dei numeri, le operazioni svolte in forma di conto corrente e parzialmente esenti da tassa saranno dichiarate a parte in modo analitico, come al precedente comma; per guisa che la indicazione sommaria dell'imponibile, sulla detta base, resti limitata alle sole anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno sotto forma di conto corrente, che siano tassabili per intero.

Nella denunzia sintetica poi, di cui all'articolo 4, compilata in base alle rimanenze giornaliere a credito degli Istituti, ed in quanto siano in esse comprese anche operazioni per intero od in parte non tassabili, dovrà farsi seguire alla indicazione delle dette rimanenze, quella analitica, come ai due comma precedenti, delle stesse operazioni: con la differenza però, quanto alle operazioni parzialmente imponibili, che i dati relativi, invece di riferirsi alla parte di esse soggetta a tassa, dovranno riguardare la sola parte che risulti intassabile, all'effetto di poterne fare la detrazione dall'ammontare cumulativo delle rimanenze.

Art. 6.

Quando si tratti di Istituti che hanno più sedi, succursali od altri stabilimenti, oppure agenti o rappresentanti autorizzati a fare direttamente operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno, la denunzia sarà fatta all'Ufficio del bollo straordinario o del registro del distretto in cui l'Istituto ha la propria amministrazione centrale.

In tal caso, la denunzia sarà costituita:

1° da prospetti, in fogli separati l'uno dall'altro, portanti per le anticipazioni o sovvenzioni fatte da ciascuna sede, succursale od altro stabilimento, o da ciascuna agenzia o rappresentanza, tutti i dati particolareggiati prescritti dai precedenti articoli, a seconda delle diverse forme di denunzia, come se ogni prospetto si riferisse ad un Istituto distinto;

2° da un riassunto, in cui siano riportati, distintamente per ogni sede, succursale od altro stabilimento, o per ogni agenzia o rappresentanza, le cifre totali per l'intero semestre risultanti da ciascuno dei detti prospetti, ed in cui siano pure messi in evidenza i correlativi totali per l'insieme delle operazioni fatte dall'Istituto.

Art. 7.

La denunzia e ciascuno dei prospetti che ne facessero parte integrante, a tenore del n. 1 dell'art. 6, saranno datati e sottoscritti dal denunziante o dal suo mandatario, e verranno presentati in un solo esemplare. Di ogni denunzia il ricevitore dovrà rilasciare ricevuta, a prova della seguita presentazione e della data di questa.

Art. 8.

Il ricevitore, constatata la regolarità della denuncia, e proceduto, ove d'uopo, agli opportuni riscontri coi registri e documenti tenuti dall'Istituto, liquiderà la tassa sull'importo complessivo imponibile desunto, a seconda delle varie forme della denunzia, dal lato di cui nell'art. 2, n. 6, nell'art. 3, n 3, e nell'art. 4, n. 2, tenuto conto delle eventuali aggiunte o detrazioni regolate dall'articolo 5.

L'ammontare della tassa risultante, aggiuntovi quello complementare dovuto per effetto dell'arrotondamento delle frazioni di tassa inferiori a cinque centesimi, costituirà la somma totale esigibile, nella quale la frazione di centesimo sarà abbandonata; salvi gli accertamenti da parte degli altri agenti demaniali presso la sede, o presso l'Amministrazione centrale o le varie sedi, succursali od altri stabilimenti ed agenzie o rappresentanze dell'Istituto.

La tassa dovrà essere pagata nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della denunzia.

Art. 9.

Per uno stesso periodo semestrale, la denuncia non potrà essere prodotta che in una delle forme stabilite dal presente regolamento: e, cioè, o con quella analitica, o con quella mista (analitica per le operazioni a forma ordinaria, e sommaria in base al bilancio numeri per le operazioni sotto forma di conto corrente), o con quella delle rimanenze giornaliere a credito degli Istituti.

Allegato C.

Tassa sui contratti di Borsa.

Art. 1.

I contratti di Borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di Borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in Borsa o anche fuori Borsa, tanto

a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di Enti morali; le azioni ed obbligazioni di Società, comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in Borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in Borsa o anche fuori di Borsa;

c) le compre-vendite a termine di derrate o merci, stipulate secondo gli usi di Borsa, in Borsa o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori inscritti.

Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

Art. 2.

La tassa sui contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

La tassa è stabilita nella seguente misura:

1. Contratti a contanti:

a) conclusi direttamente fra contraenti:
d'importo fino a L. 20.000, L. 0,80;
d'importo oltre L. 20.000 fino a L. 50.000, L. 1,20;
d'importo oltre L. 50.000, L. 1,60;

b) conclusi fra privati e pubblici mediatori o banchieri:
d'importo fino a L. 20.000, L. 0,40;
d'importo oltre L. 20.000 fino a L. 50.000, L. 0,60;
d'importo oltre L. 50.000, L. 0,80.

2. Contratti a termine, la cui durata non ecceda i quaranta giorni:

a) conclusi direttamente fra i contraenti:
d'importo fino a L. 50.000, L. 1,60;
d'importo oltre L. 50.000 fino a L. 200.000, L. 2,40;
d'importo oltre L. 200.000, L. 4,80;

b) conclusi fra privati e pubblici mediatori:
d'importo fino a L. 50.000, L. 0,80;
d'importo oltre L. 50.000 fino a L. 200.000, L. 1,20;
d'importo oltre L. 200.000, L. 2,40.

3. Contratti di riporto, la cui durata non ecceda i quaranta giorni:

a) conclusi direttamente fra i contraenti:
d'importo fino a L. 50.000, L. 2,40;
d'importo oltre L. 50.000 fino a L. 200.000, L. 4;
d'importo oltre L. 200.000, L. 6;

b) conclusi fra privati e pubblici mediatori o banchieri:
d'importo fino a L. 50.000, L. 1,20;
d'importo oltre L. 50.000 fino a L. 200.000, L. 2;
d'importo oltre L. 200.000, L. 3;

c) conclusi fra pubblici mediatori qualunque ne sia l'importo, L. 0,50.

Per i contratti a contanti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la tassa è ridotta a metà.

Le tasse suddette devono corrispondersi:

a) per i contratti conclusi direttamente fra contraenti e per quelli di riporto fra pubblici mediatori con l'impiego di foglietti costituiti da due parti, di cui ciascuno dei contraenti ne trattiene una;

b) per i contratti conclusi con l'intervento di mediatori o banchieri, con l'impiego di foglietti a madre e figlia di cui il mediatore o banchiere deve sempre trattenere la matrice.

I foglietti bollati sono posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, ma possono esserne anche adoperati altri, prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule, purchè vi siano preventivamente applicate le speciali marche da bollo per i contratti di Borsa annullate dall'Ufficio delle imposte o Ufficio del bollo di Trieste. La tassa può essere anche corrisposta mediante applicazione del bollo a punzone, presso gli uffici che ne siano forniti.

Art. 3.

Su ciascuna parte del foglietto bollato di cui all'art. 2 per i contratti conclusi senza intervento di mediatori devono essere indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per la esecuzione.

Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore inscritto (sensale di commercio) questi firma e consegna a ciascun contraente la parte figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione.

Se i mediatori sono più, ciascuno di essi firma e consegna al primo cliente la parte figlia del foglietto bollato.

Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.

Per contratti fra mediatori inscritti ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte figlia del foglietto bollato.

Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascun mediatore.

Ciascuno dei foglietti e ciascun foglio a madre e figlia non può servire che per un solo contratto.

Come tale è considerato quello che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

a) che sia intervenuta una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

Art. 4.

Pei contratti a contanti o a termine, esclusi i contratti di riporto, conclusi fra mediatori iscritti (sensali di commercio) ovvero fra persone legalmente ammesse a negoziare in Borsa, è obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi dieci ciascuno, da staccarsi da appositi libretti, a madre e figlia, venduti dall'Amministrazione.

Art. 5.

Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati nell'art. 1 ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni del presente allegato, ma quelle dell'allegato *B*, relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Art. 6.

Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto è corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel territorio nazionale mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 2.

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica, purchè venga sottoposto alle tasse stabilite dal presente allegato, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di Borsa.

Art. 7.

Tutti coloro che, per professione abituale, operano in Borsa, e fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 1, devono conservare per due anni dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, anche se riuniti in libretti, e i foglietti ricevuti.

Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente, debbono permettere agli agenti finanziari di esaminare i menzionati documenti, nonchè le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri di commercio relativi.

Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'autorità provinciale di finanza portante la designazione dell'individuo od istituto ai quali l'ispezione si riferisce e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferiscono ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi al giorno delle ispezioni.

I funzionari e agenti finanziari ai quali siano demandate le ispezioni di cui sopra e gli altri funzionari che ne vengono a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle notizie d'ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni. Essi devono inoltre astenersi dal far uso di tali notizie nell'applicazione di tributi diversi dalle tasse stabilite col presente allegato e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno di cui all'allegato *B*.

Art. 8.

I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, sono esenti da altre tasse e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate agli effetti delle leggi sulle tasse di bollo, quali ricevute ordinarie.

Art. 9.

Ogni contravvenzione agli articoli 2, 3, 4 e 6 è punita coll'ammenda di L. 10.

Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, è dovuta in solido da costoro e, nei contratti conchiusi a mezzo di mediatore inscritto, è dovuta dal mediatore, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non regolarmente bollati.

Il mediatore ed ogni altro contraente, compresi quelli che fanno commercio abituale delle cose di all'art. 1, quando abbiano da parte loro adempiuto allo prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione dell'ammenda quando provino all'Amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento.

È parimente punita coll'ammenda di L. 10 la infrazione al disposto dell'art. 7, primo comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio.

Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.

Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 7 è applicabile l'ammenda di L. 100.

Art. 10.

I funzionari e le autorità di Borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione al presente allegato, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nell'ammenda di L. 10, oltre la responsabilità solidale, coi mediatori inscritti e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili.

In questi casi i funzionari e le autorità di Borsa devono denunciare i contravventori all'Ufficio delle imposte o del bollo della sede della Borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia stata presentata la quietanza delle tasse e soprattasse rilasciata dall'ufficio competente.

Non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra commissionario e committente, nè veruna liquidazione, in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge, se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute.

Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle soprattasse.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni della legge 9 marzo 1897 B. L. I. n. 195 e di ogni altra legge vigente, che siano contrarie alle disposizioni del presente allegato, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 1° settembre 1920, sul decreto concernente una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste di L. 435.820 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Allo scopo di provvedere ad alcuni bisogni manifestatisi presso i Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri e dell'istruzione pubblica, il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita con l'art. 38 della legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare le occorrenti somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Di tali bisogni e dei motivi che li determinarono è qui appresso un cenno sommario:

Ministero del tesoro.

L. 10.000, per spese inerenti al servizio di controllo sull'alienazione dei materiali residuati dalla guerra e di gestione degli uffici di stralcio del già Sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni e l'aeronautica.

Ministero delle finanze.

L. 150.000 per spese d'ufficio delle Intendenze, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour.

L. 25 000 per spese d'ufficio, provvista di materiali, riscaldamento ed altre per l'Amministrazione del catasto e servizi tecnici.

Ministero degli affari esteri.

L. 159.570 per spese di restauro dei palazzi demaniali, sedi delle RR. rappresentanze a Madrid e a Costantinopoli.

Ministero della istruzione pubblica.

L. 88.250 per spese di restauro dell'Istituto agrario annesso alla R. Università di Pisa, danneggiato dalla piena dell'Arno del 7 gennaio 1920.

L. 3000 per saldo di spese residue riguardanti l'istruzione elementare.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, intende a dare effetto al provvedimento.

Il numero 1325 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva delle spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 – nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza per le prelevazioni già autorizzate in L. 1.028.000 – rimane disponibile la somma di L. 8.972.000;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di lire quattrocentotrentacinquemila ottocentoventi (L. 435.820), da assegnarsi ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 323 (Aggiunto). Spese di varia natura, comprese le retribuzioni al personale avventizio, e i compensi di lavoro straordinario, per il controllo sulla alienazione dei materiali residuati dalla guerra e per la gestione degli uffici di stralcio del già Sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni e i servizi dell'aeronautica	10,000 —
Ministero delle finanze.	
Cap. n. 6. Spese d'ufficio (Intendenze, amministrazione esterna del catasto e canali Cavour) . .	150,000 —
Cap. n. 36. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento, ecc. (Catasto e servizi tecnici) .	25,000 —
Ministero degli affari esteri.	
Cap. n. 25. Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero, ecc.	159,570 —
Ministero dell'istruzione pubblica.	
Cap. n. 141-*bis* (Di nuova istituzione). Università di Pisa - Istituto agrario - Spese per provvedere alle opere di restauro occorrenti in seguito ai danni prodotti dalla piena dell'Arno del 7 gennaio 1920	88,250 —
Cap. n. 175 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, ecc.	3,000 —
	435,820 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1380 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 32 del regolamento approvato col R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, è così modificato:

« Le spugne esportate dalla Tripolitania e dalla Cirenaica sono soggette al dazio doganale di esportazione del quindici per cento (15 0\0) sul loro valore ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1389 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 della legge 26 settembre 1920, col quale è data facoltà al Governo del Re di dichiarare il giorno in cui dovrà considerarsi cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra e di determinare le modalità per il passaggio allo stato di pace;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stato di guerra s'intende cessato, per ogni effetto, col giorno 31 ottobre 1920.

Art 2.

Quando in una legge, in un decreto, anche emanato con esercizio di potestà legislativa o in qualunque atto di Governo, sia indicato, con qualsiasi formula od espressione, ed a qualsivoglia effetto giuridico, il momento della cessazione della guerra o della conclusione della pace, esso si intende riferito al detto giorno 31 ot-

tobre 1920, salvo che la data non sia già stata regolata altrimenti.

La stessa norma si applica quando il momento della cessazione della guerra, o della conclusione della pace, si trovi indicato, con qualunque formula e a qualsivoglia effetto giuridico, in provvedimenti amministrativi o giudiziari, o in atti pubblici o privati di qualsiasi specie, sempre che dai provvedimenti od atti medesimi non risulti una diversa intenzione

Art. 3.

La durata in vigore dei provvedimenti, di cui nel precedente articolo, può essere abbreviata con decreto Reale. Può essere anche prorogata, per constatate necessità; ma in questo caso il decreto Reale di proroga deve essere presentato al Parlamento per la ratifica, e la proroga non può eccedere la metà del termine stabilito nei provvedimenti stessi.

Pei provvedimenti emessi per la sola durata della guerra, la proroga non potrà eccedere i sei mesi. Analoghe facoltà ha il magistrato in ordine ai provvedimenti giudiziari ed agli atti pubblici e privati sottoposti alla sua cognizione.

Art. 4.

Mediante decreti Reali, e da presentarsi al Parlamento per la ratifica, potranno abrogarsi o modificarsi i decreti emanati nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671, al vigore dei quali non sia fissato verun termine, e di cui si riconosca cessata la ragione o l'utilità.

Potranno anche, mediante decreti Reali, abolirsi Uffici amministrativi, centrali o locali, istituiti temporaneamente; ripristinarsi nelle forme anteriori quelli temporaneamente divisi, e sciogliersi Enti pubblici, Corpi consultivi e giurisdizionali, provvisoriamente creati.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche alle ordinanze ed agli atti del Comando supremo dell'esercito e dei Comandi militari in materia civile, penale e di Amministrazione civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1353. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico a carico del comune di Borgo San Donnino (Parma), già consolidato in lire 39.321,02 col Regio decreto 27 agosto 1914, n. 1300, è elevato a L. 42.819,02 dal 1° gennaio 1915.

N. 1354. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico a carico del comune di Mestre, già consolidato in L. 43.005,08 col Regio decreto 22 maggio 1917, n. 975, è diminuito a lire 41.415,08 dal 1° ottobre 1919.

N. 1355. Regio decreto 29 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, in seguito al distacco della frazione San Giovanni dal comune di Arpaise ed alla aggregazione di essa al comune di Ceppaloni, viene diminuito il contributo scolastico a carico del comune di Arpaise, ed aumentato quello a carico del comune di Ceppaloni, a decorrere dal 1° gennaio 1920.

N. 1358. Regio decreto 1° settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria ed il commercio, viene istituita in Gallipoli (Lecce) una Regia scuola operaia per arti e mestieri, sezione maschile.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Visto il dispaccio n. 6257 Pers., in data 3 settembre 1920, della Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie);

ORDINA:

Art. 1.

Sono estese in via analogica, con effetto dal 1° marzo 1920, personale dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni nella Venezia Giulia, le leggi 14 luglio 1912, n. 835, e il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, ed i relativi regolamenti in vigore per il personale addetto ai pubblici servizi di cui sopra nelle vecchie Provincie del Regno.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti saranno stabilite le modalità e le norme di applicazione delle leggi suddette, in relazione alle particolari condizioni del personale e delle aziende di trasporto della Venezia Giulia.

Frattanto le singole aziende provvederanno - in quanto non l'abbiano già fatto - all'immediata applicazione del relativo trattamento economico a decorrere dal 1° marzo 1920, in via provvisoria, restando salva ed impregiudicata ogni regolarizzazione definitiva.

Art. 3.

Il commissario generale civile, previo parere del personale tecnico che sarà delegato per i provvedimenti di cui al comma 1, dell'art. 2 e salvo conguaglio e regolarizzazione nei rapporti colle aziende, corrisponderà congrui sconti alle aziende stesse per l'attuazione dell'equo trattamento a decorrere dal 1° marzo 1920.

Alle aziende che vi hanno già provveduto con mezzi propri non si accorderanno rimborsi od acconti per il periodo decorrente dall'effettuata applicazione.

Art. 4.

Al personale delle aziende predette sarà corrisposta - in quanto ciò non sia già avvenuto - la somma di lire 600 (seicento) e quella proporzionalmente minore risultante dal servizio effettivamente prestato a decorrere dal 1° luglio 1919 a tutto febbraio 1920, a tacitazione di qualsiasi pretesa e per qualsivoglia titolo o ragione da parte del personale per il periodo anteriore al 1° marzo 1920.

La determinazione delle somme spettanti a ciascun agente sarà fatta detraendo i giorni di assenza arbitrari e quelli durante i quali le aziende non abbiano corrisposto merce:li o indennità.

Art. 5

Il commissario generale civile potrà concedere adeguati anticipi alle aziende per la corresponsione delle somme di cui all'art. 4, previo parere del personale tecnico delegato e riservata ogni regolarizzazione in seguito a quanto sarà definitivamente stabilito.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nello *Osservatore Triestino.*

Il commissario generale civile
MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Vista la lettera 3 corrente, n. 6257 Pers. di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Decreta:

Art. 1.

Sono estese in via analogica, con effetto dal 1° marzo 1920, al personale dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni nella Venezia Tridentina, le leggi 14 luglio 1912, n. 835 e il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467 ed i relativi regolamenti in vigore per il personale addetto ai pubblici servizi di cui sopra nelle vecchie Provincie del Regno.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti saranno stabilite le modalità e le norme di applicazione delle leggi suddette, in relazione alle particolari condizioni del personale e delle aziende di trasporto delle nuove Provincie.

Frattanto le singole aziende provvederanno - in quanto non l'abbiamo già fatto - all'immediata applicazione del relativo trattamento economico a decorrere dal 1° marzo 1920, in via provvisoria, restando salva ed impregiudicata ogni regolarizzazione definitiva verso detrazione dell'acconto di L. 200, eventualmente corrisposto in seguito all'autorizzazione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie del 10 agosto u. s., n. 5725 Pers.

Art. 3.

Il commissario generale civile, previo parere del personale tecnico che sarà delegato per i provvedimenti di cui al comma 1, dell'art. 2, e salvo conguaglio e regolarizzazione nei rapporti con le aziende, corrisponderà congrui acconti alle aziende stesse per l'attuazione dell'equo trattamento a decorrere dal 1° marzo 1920.

Alle aziende che vi hanno già provveduto con mezzi propri, non si accorderanno rimborsi o acconti per il periodo decorrente dall'effettuata applicazione.

Art. 4.

Al personale delle aziende predette sarà corrisposta - in quanto ciò non sia avvenuto - la somma di L. 600 (seicento) o quella proporzionalmente minore, risultante dal servizio effettivamente prestato a decorrere dal 1° luglio 1919 a tutto febbraio 1920, a tacitazione di qualsiasi pretesa e per qualsivoglia titolo o ragione da parte del personale per il periodo anteriore al 1° marzo 1920.

La determinazione delle somme spettanti a ciascun agente, sarà fatta detraendo i giorni di assenza arbitraria e quelli durante i quali le aziende non abbiano corrisposto mercedi o indennità.

Art. 5.

Il commissario generale civile in Trento, previo parere del personale tecnico delegato e riservata ogni regolarizzazione in seguito a quanto sarà definitivamente stabilito, potrà accordare congrui rimborsi alle aziende della Venezia Tridentina per la corresponsione delle somme di cui all'articolo precedente, che sia stata già effettuata.

Il commissario generale civile.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 7 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	173 15	New York	25 665
Londra	90 46	Berlino	41 15
Svizzera	408 64	Vienna	—
Spagna	360 78	Praga	34 —
Oro			358 66

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	
3.50 % netto (1906)	67.13	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	68 41	

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Sora Alfredo, geometra, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, dal 1° agosto 1920, con l'annuo assegno di L. 3050.

Guerra Eduardo, computista, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, dal 1° luglio 1920, con l'annuo assegno di L. 1957,50.

Con R. decreto del 1° agosto 1920:

Campopiano Eduardo, disegnatore, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, dal 1° luglio 1920, con l'annuo assegno di L. 2187,50.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (E. n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3232 — Data della ricevuta: 2 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Debito Pubblico — Intestazione della ricevuta: Roberti Giovanni (pos. n. 705367) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 25 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1115 — Data della ricevuta: 18 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Accusani Fabrizio fu Giovanni Battista, per conto di Accusani Clotilde, Giovanni, Paolo, Cristina di Carlo ed altri (pos. n. 709615) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 8 — Ammontare della rendita L. 915 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1024 — Data della ricevuta: 25 novembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: De Marchi Luigi di Francesco (pos. n. 692863) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita: L. 700 — Consolidato 3,50 0[0 — Senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 562 — Data della ricevuta: 22 novembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Carnesi Giuseppe di Luigi (pos. n. 691583) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 16 — Ammontare della rendita L. 160 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 settembre 1920.

Il direttore generale
CAPUTO

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n 11).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4424 — Data della ricevuta: 9 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Fiodo Salvatore fu Tommaso (pos. n. 724,581) — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita L. 700 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, settembre 1920

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 2 ottobre 1920, in Gazzola, provincia di Piacenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 29 agosto 1920:

Dondero Achille, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 2 luglio 1920.

I seguenti capitani medici sono collocati in aspettativa:

Cionini Giulio, per infermità provenienti da cause di servizio dal 31 luglio 1920.

Tattoni Fileno, per infermità non provenienti da cause di servizio dal 2 luglio 1920.

Guaraldi Carlo, per infermità provenienti da cause di servizio dal 17 luglio 1919.

Zannini Luigi, capitano medico, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.

Pastore Francesco, capitano medico, fuori quadro per infermità dal 26 maggio 1920, dovrà considerarsi collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 7 gennaio al 26 maggio 1920.

Seia Giacomo, capitano medico, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra è prorogata del 22 maggio 1920.

De Bernardo Francesco, capitano medico, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 14 giugno 1920.

La Porta Arturo, tenente medico, fuori quadro per infermità. Collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 1° luglio 1920.

Frosini Dino, tenente medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 7 maggio 1920.

Rondio Manlio, tenente medico, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 16 giugno 1920.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Gonella cav. Angelo, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragioni di età, dal 2 agosto 1920.

Crisci cav. Nicola, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragioni di età, dal 22 agosto 1920.

Franco cav. Gaetano, maggiore amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Mazzoli Armando, capitano amministrazione, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità, nei ruoli degli ufficiali di ammministrazione di complemento, dal 16 settembre 1920.

Direttore: [illegible] — Tipografia delle Mantellate — [illegible] RAFFAELE, gerente responsabile.